Falconara, Jesi, Vallesina e zone collinarie adiacenti (circostanza pacifica);
– che in epoca successiva, 1986, la convenuta ha posto in funzione a Cingoli un
ripetitore, operante sulla frequenza di 97,000 Mhz, che irradia le trasmissioni nello
stesso ambito territoriale servito dall’impianto della ricorrente (circostanza pacifica);
– che la vicinanza delle due frequenze, 97,100 e 97,150 Mhz, non può generare
interferenza e disturbi in quanto due emittenti operanti nello stesso ambito territoriale
dovrebbero avere una differenza di frequenza di almeno 300 Mhz;
– che la ricorrente avendo il preuso, nell’ambito territoriale della Vallesina, della
frequenza di 97,1.00 Mhz, ha il diritto soggettivo a continuare le sue trasmissioni senza
subire alcun disturbo dalla convenuta nello stesso ambito territoriale e nelle frequenze
che vanno da 96,800 a 97.400 Mhz;
– ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta da Radio Kobra è infondata dal
momento che, irradiando le proprie trasmissioni alla frequenza di 97,150 Mhz dal 1985,
non può aver alcun diritto collegato al pre uso considerato che la ricorrente ha una
anzianità di irradiazione molto superiore;
letta la perizia giurata di Catania Marco nella quale si dichiara che Radio Kobra irradia le
proprie trasmissioni dal ripetitore di Cingoli sulla frequenza di 97,200 Mhz;
P.Q.M.
ORDINA a RADIO KOBRA s.r.l. di Castelfidardo di cessare immediatamente l’irradiazione
delle trasmissioni dal ripetitore di Cingoli nella frequenza da 96,800 a 97,400 Mhz;
FISSA
per la comparizione delle parti innanzi a sé l’udienza del 19 gennaio 1988 disponendo la
notifica del ricorso e del presente decreto entro il 10.01.1988.
Osimo, lì 19.12.1987
IL PRETORE